

**CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE AL PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE
P-GAS WINTER 2012/2013**

tra:

- **XXXXXX**, avente sede legale in **XXXXXX**, via **XXXXXX** n° **XXXXXX** Partita IVA e Codice fiscale **XXXXXX**, iscrizione registro delle imprese di **XXXXXX** n° **XXXXXX** qui rappresentata da **XXXXXX** in qualità di Legale Rappresentante, (di seguito: **"Acquirente"**)

e

- **HB Trading S.p.A.**, avente sede legale in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, Italia, Partita IVA e Codice Fiscale n° 06076100962, iscrizione registro delle imprese di Milano n° 06076100962, qui rappresentata da Ilaria Michelozzi in qualità di legale rappresentante (di seguito: **"Venditore"**)

(di seguito: congiuntamente le **"Parti"** o singolarmente la **"Parte"**)

Premesso che:

- a) Il presente Contratto afferisce alla normativa prevista dal D.Lgs. n.130/10 e successivi provvedimenti in merito;
- b) In attuazione del D.Lgs. 130/10, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (qui di seguito "AEEG") ha emanato la delibera ARG/gas n.193/10 del 4/11/2010 (qui di seguito "Delibera 193/10") recante, tra l'altro, le modalità di erogazione del servizio di stoccaggio virtuale da parte del GSE di cui agli art. 9 e 10 del citato decreto (qui di seguito "misure transitorie");
- c) L'art. 3 della Delibera 193/10 prevede l'obbligo per i soggetti investitori aderenti che intendono avvalersi delle misure transitorie di offrire nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei mercati energetici i quantitativi di gas naturale agli stessi resi disponibili nel periodo invernale dagli Stoccatore virtuali abbinati nell'ambito delle suddette misure;
- d) Con deliberazione 67/2012/R/GAS dell'1 marzo 2012 l'AEEG ha disposto che l'insieme dei sistemi di negoziazione del GME, nell'ambito dei quali i soggetti investitori aderenti potranno adempiere all'obbligo di offerta dei quantitativi di gas resi disponibili dagli stoccatore virtuali abbinati, sono costituiti anche dalla Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (P-GAS), attraverso la predisposizione di un apposito comparto, denominato "Ex d.lgs. 130/10";
- e) In base alla normativa vigente, possono accedere alla piattaforma di negoziazione gestita dal GME solo i soggetti abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale (qui di seguito "PSV") piattaforma informatica per la gestione su base giornaliera delle transazioni bilaterali di gas gestita dalla società Snam Rete Gas S.p.A. ("SNAM");
- f) Le Parti dichiarano di aver sottoscritto il Contratto Individuale di adesione e le condizioni generali per l'utilizzo del PSV, come approvato di volta in volta dall'AEEG che le Parti dichiarano comunque di conoscere ed accettare;
- g) In base a quanto sopra, il Venditore ha presentato offerte di vendita di gas naturale sulla P-GAS nell'ambito della piattaforma di negoziazione (qui di seguito anche detta "Book di negoziazione")
- h) L'Acquirente, a valle dell'ammissione rilasciata dal Venditore a poter operare nel proprio Book di negoziazione, è risultato aggiudicatario del volume di gas naturale indicato al punto 4 del presente contratto al prezzo indicato al punto 5 del presente contratto;
- i) Attraverso le previsioni contenute nel presente Contratto, il Venditore intende regolamentare attraverso il PSV esclusivamente le transazioni relative all'Acquisto e Vendita di gas naturale perfezionate nell'ambito della piattaforma di negoziazione presente nella P-GAS nel comparto denominato "Ex d.lgs 130/10" ritenendosi ogni altra transazione - diversa da queste ultime - espressamente esclusa dalle pattuizioni contenute nel presente Contratto;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

1. Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto (di seguito il "Contratto").

2. Definizioni

2.1. I seguenti termini, quando usati nel presente Contratto sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:

- **"Acquirente"**: indica la Parte che, di volta in volta, agisce in qualità di compratore del Gas Naturale reso disponibile dall'altra Parte al PSV.
- **"Anno Termico"** è il periodo compreso tra le ore 6:00 dell'1 ottobre di un determinato anno solare e le ore 6:00 dell'1 ottobre dell'anno solare successivo;
- **"Book di Negoziazione"** è l'ambito della piattaforma P-GAS in cui sono presentate le proposte di negoziazione immesse dagli operatori registrati ed abilitati ad operare;
- **"Data di Fine Consegne"** è il **1° aprile 2013** ore 06:00;
- **"Data di Inizio Consegne"** è il **1° ottobre 2012** ore 06:00;
- **"Data di perfezionamento"** è la data in cui si perfeziona una transazione di vendita di gas naturale nell'ambito della piattaforma di negoziazione presente nella P-GAS nel comparto denominato "Ex d.lgs 130/10"
- **"Codice di Rete"**: indica il codice di rete di SNAM approvato secondo le modalità della delibera AEEG n. 75/03, come di volta in volta modificato ed integrato;
- **"Gas" o "Gas Naturale"** è la miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano, che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso e che è oggetto delle disposizioni del presente Contratto.
- **"Giorno Gas" o "Giorno"** è il periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno solare e termine alle ore 06:00 del giorno solare successivo;
- **"GME"** è il Gestore dei Mercati Energetici SpA cui è affidata la gestione della P-GAS
- **"Manuale PSV"**: indica il manuale redatto da SNAM per l'uso del Sistema PSV, come di volta in volta modificato od integrato;
- **"Mese"**: si intende il periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 del primo giorno di un mese di calendario e termine alle ore 06:00 di primo giorno del mese di calendario successivo;
- **"Periodo di Fornitura"** è il periodo avente inizio alle ore 06:00 della Data di Inizio Consegne e termine alle ore 06:00 della Data di Fine Consegne;
- **"P-GAS – Comparto ex D.Lgs. 130/10"** è la sezione della piattaforma informatica P-GAS destinata all'offerta di gas naturale da parte dei soggetti investitori o loro mandatarî;
- **"Prezzo"** è il Prezzo contrattuale come definito all'Articolo 5;
- **"Punto di Consegna"** è PSV (Punto di Scambio Virtuale di Snam Rete Gas);
- **"PSV"** Punto di Scambio Virtuale, sistema informatico gestito da Snam Rete Gas SpA
- **"Rete Nazionale dei Gasdotti" o "RN"** è la rete nazionale dei gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001;
- **"Settimana"**: si intende il periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ogni lunedì e termine alle ore 06:00 del lunedì successivo;
- **"Venditore"**: indica la Parte che, con riferimento alla singola Transazione, mette a disposizione dell'altra Parte il Gas Naturale al PSV.

3. Durata ed efficacia del Contratto e della Fornitura

3.1. Il presente Contratto rimarrà in vigore dalla Data di Perfezionamento fino all'esaurimento degli obblighi delle Parti.

La somministrazione di Gas avrà inizio alle ore 06:00 della Data di Inizio Consegne e termine alla Data di Fine Consegne, alle ore 06:00.

4. Oggetto del Contratto e quantità

4.1. Oggetto del presente Contratto è la vendita e la consegna di quantità di Gas da parte del Venditore e il conseguente pagamento e ritiro, ovvero solo pagamento in caso di mancato ritiro delle quantità in oggetto, da parte dell'Acquirente al Punto di Consegna ("*Take or Pay*"), secondo i termini e le condizioni esposte nel presente Contratto.

4.2. Quantità Contrattuale (CQ). La quantità di Gas che, a partire dalla Data Inizio Consegne, il Venditore si impegna a mettere a disposizione ed a vendere all'Acquirente e l'Acquirente si impegna a ritirare e a pagare durante il Periodo di Fornitura secondo i termini e le condizioni del presente Contratto, sarà pari a:

- CQ: **XXX MWh** cioè pari a **XXX GJ**

- equivalente su base giornaliera a:
XXX MWh cioè pari a **XXX GJ/g**

4.1. L'Acquirente si impegna a non prelevare nel Periodo di Fornitura in oggetto un quantitativo di Gas superiore alla CQ.

5. Prezzo di fornitura

5.1 Il prezzo di cessione del gas da parte del Venditore all'Acquirente è pari a P, espresso in €/MWh, come riportato sotto:

$$P = \text{XXX } \text{€}/\text{MWh}$$

6. Nomine e allocazioni

6.1. Nomine PSV. Fatti salvi i casi di Forza Maggiore, Venditore e Acquirente si impegnano ad emettere ed accettare le transazioni gas nel sistema informatico PSV tempestivamente e comunque entro i termini previsti dalle procedure di PSV stesso.

6.2. Nel caso di riduzione delle consegne per Forza Maggiore, ciascuna delle Parti si impegna ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del sistema PSV o altro sistema alternativamente reso disponibile, tutte le necessarie azioni per confermare le quantità messe a disposizione e/o prelevabili dall'altra Parte.

6.3. In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte.

6.2 Allocazioni. Il quantitativo giornaliero di Gas consegnato dal Venditore e ritirato dall'Acquirente al Punto di Consegna sarà pari a quanto riportato negli appositi documenti di allocazione predisposti da PSV.

7. Qualità, consegna, passaggio di titolarità

7.1. Specifiche di qualità: il Gas scambiato al Punto di Consegna sarà entro i limiti di qualità previsti da Snam Rete Gas SpA; il Venditore non sarà in alcun modo responsabile delle interruzioni o irregolarità del servizio di trasporto e/o della qualità del Gas e del servizio di somministrazione né dei danni (diretti o indiretti), perdite e costi che dai suddetti disservizi dovessero derivare all'Acquirente e/o a terzi.

7.2. Consegna del Gas: il Gas oggetto del presente Contratto sarà consegnato dal Venditore e ritirato dall'Acquirente al Punto di Consegna; il Gas reso disponibile per il ritiro al Punto di Consegna sarà già importato dal Venditore.

7.3. Il passaggio di proprietà dal Venditore all'Acquirente avverrà al Punto di Consegna e l'Acquirente si assume i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.

8. Condizioni di pagamento

8.1. Il Venditore emette fattura per la fornitura di Gas ai sensi del presente Contratto con cadenza mensile.

8.2. Le fatture verranno emesse entro il giorno **10 (dieci)** del mese successivo il mese oggetto di fornitura.

8.3. L'Acquirente dovrà effettuare il pagamento degli importi fatturati entro il **15 (quindici)** del mese successivo il mese oggetto di fornitura mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura, presso l'azienda di credito indicata dal Venditore in fattura. Se il giorno 15 fosse festivo, il pagamento dovrà essere anticipato al primo giorno lavorativo precedente il 15.

8.4. In caso di ritardato e/o mancato pagamento, totale o parziale, di una qualsiasi fattura da parte dell'Acquirente entro i termini di cui al precedente paragrafo, senza pregiudizio a quanto disposto dal successivo art.12 ("Clausola risolutiva per inadempimenti dell'Acquirente"), il Venditore avrà il diritto, a sua insindacabile scelta, di:

- non emettere più le transazioni gas nel sistema informatico PSV gestito da Snam Rete Gas S.p.A. e conseguentemente sospendere qualsivoglia fornitura di Gas oggetto del presente Contratto nei confronti dell'Acquirente;
- percepire gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso EURIBOR a 3 (tre) mesi (tasso 360) maggiorato del 5% (cinque%) su base annua per ogni giorno di ritardo tra la data di scadenza di pagamento di cui al precedente paragrafo e la data di effettivo pagamento; ai fini del calcolo di tali interessi sarà considerato il tasso di riferimento del giorno corrispondente alla data valuta in cui è stato registrato l'effettivo pagamento.
- Escutere la Garanzia Bancaria per la parte corrispondente alle somme non pagate

8.5. La Fornitura riprenderà entro 5 (cinque) giorni lavorativi (comunque nel rispetto dei tempi tecnici e procedurali di nomina) dal momento in cui il Venditore avrà ricevuto comunicazione formale da parte della propria banca:

- dell'avvenuto integrale pagamento da parte dell'Acquirente di ogni somma dovuta a quella data a favore del Venditore stesso (inclusi gli interessi di mora di cui al presente Articolo)
- dell'avvenuta ricostituzione dell'ammontare originario della Garanzia Bancaria

8.6. Nel caso di sospensione della Fornitura come previsto dal presente Articolo, fatto salvo il diritto per il Venditore di richiedere ed ottenere il risarcimento di ulteriori danni, l'Acquirente sarà responsabile per il pagamento della differenza, se positiva, tra il Prezzo di fornitura del presente Contratto ed il prezzo al quale il Venditore, operando in modo commercialmente ragionevole, sarà in grado di rivendere ad uno o più operatori terzi (che potranno essere anche il Trasportatore, anche in qualità di gestore del bilanciamento del sistema tramite la piattaforma PB-GAS gestita dal GME, e/o uno o più operatori dello stoccaggio) il Gas non consegnato all'Acquirente durante il periodo di sospensione.

8.7. L'Acquirente avrà il diritto di verificare le fatture relative alla ri-vendita del gas ad operatori terzi per verificare l'importo della penale causata dalla sospensione della fornitura in seguito al mancato pagamento.

8.8. Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza di una somma fatturata, l'Acquirente è obbligato, salvo in caso di errore manifesto di calcolo che dovrà essere prontamente comunicato al Venditore, a pagare per intero, entro i termini stabiliti ed a titolo provvisorio, l'ammontare della relativa fattura; il Venditore, in caso di pagamento da parte dell'Acquirente di una somma che risulti non dovuta, restituirà prontamente all'Acquirente l'ammontare versato in eccesso.

8.9. Il pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o *in toto* tale fattura; diritto che comunque viene meno dopo il termine di **45 (quarantacinque)** giorni a partire dalla data di emissione ed invio della fattura.

9. Garanzie

9.1 E' richiesto all'acquirente, in relazione alla transazione oggetto del presente contratto, una fideiussione bancaria di importo pari a 6 mesi di consumo a garanzia dei pagamenti specificati nel presente contratto.

9.2 L'importo della Garanzia Bancaria verrà così calcolato:

- il valore del prezzo di cui all'art. 5 verrà moltiplicato per il valore della CQ di cui all'art. 4
- all'importo definito come sopra andrà aggiunto il valore dell'IVA dovuta come da art. 10

9.3 La garanzia, a prima richiesta il cui testo verrà comunicato dal fornitore successivamente alla Data di Perfezionamento, dovrà avere scadenza 30/06/2013

9.4 La mancata corresponsione della garanzia richiesta entro il 31 agosto 2012, oppure entro 5 giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento se successiva al 24 agosto 2012, sarà considerata, a tutti gli effetti, un inadempimento contrattuale

10. Tasse

10.1. Il Prezzo di fornitura di cui all'art.5 è al netto delle tasse.

10.2. Oltre agli importi previsti dal presente Contratto, saranno posti a carico dell'Acquirente qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale che il Venditore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare in connessione con l'esecuzione del presente Contratto, escluse le imposte sul reddito.

10.3. L'Acquirente riconosce al Venditore il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra. Il Venditore darà tempestiva comunicazione all'Acquirente dell'applicabilità e del pagamento di ciascuna imposta, tributo o onere fiscale di cui sopra, purché in connessione con l'esecuzione del presente Contratto.

10.4. Saranno, inoltre, oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità e interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria al Venditore a seguito di dichiarazioni o comportamenti dell'Acquirente che ne abbiano contribuito a darne causa. Il Venditore darà tempestiva comunicazione all'Acquirente dell'applicazione di tali sanzioni, indennità o interessi.

10.5. Per la somministrazione di Gas di cui al presente Contratto, l'Acquirente dichiara che il gas metano acquistato è destinato ad essere immesso direttamente nella rete di distribuzione per essere successivamente erogato, per cui ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta pro tempore vigente (al momento della sottoscrizione del presente Contratto pari al 10%) prevista al numero 103 della parte

III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 e pertanto verrà applicata la relativa aliquota.

10.6. L'Acquirente si assume la responsabilità dell'esattezza dei dati forniti e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti.

11. Forza Maggiore

11.1. Qualora dovessero sopravvenire, nel corso del presente Contratto, cause di Forza Maggiore intese come eventi non prevedibili e al di fuori del controllo della Parte interessata che eserciti la normale diligenza, che abbiano l'effetto di rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli impegni della Parte suddetta, questi ultimi verranno ridotti nella misura in cui siano affetti da tali cause di Forza Maggiore e per il periodo in cui tali cause sussistano. Conseguentemente, i rispettivi obblighi delle Parti di messa a disposizione e di ritiro del Gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto, saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore.

11.2. Se una delle Parti fosse impedita, per causa di Forza Maggiore, a far fronte ai propri obblighi contrattuali dovrà:

- comunicare all'altra Parte, tempestivamente, l'accadimento dell'Evento di Forza Maggiore verificatosi, l'indicazione delle sue circostanze, della sua natura, i suoi effetti e la sua probabile durata;
- comunicare all'altra Parte tutte le possibili azioni poste in essere per ovviare all'Evento di Forza Maggiore o limitarne le conseguenze;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte la cessazione dell'Evento di Forza Maggiore;
- porre in essere quanto ragionevolmente possibile per minimizzarne gli effetti sul presente Contratto.

11.3. Resta inteso che, in caso di Forza Maggiore, il Venditore non è soggetto all'obbligo di ricercare fonti alternative di fornitura al fine di sostituire i quantitativi di gas non disponibili a causa di Forza Maggiore.

11.4. L'impossibilità ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

11.5. Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente Contratto, ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

11.6. Nell'ambito di quanto sopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, le seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:

- Eventi naturali, impossibilità di ottenere i necessari permessi, leggi ed atti del Governo o di altre Autorità Pubbliche dotate di potere di imperio o di loro rappresentanti (siano essi legalmente validi o no), disordini civili o militari;
- Sabotaggio, malfunzionamento dei sistemi informativi, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, epidemie, quarantene;
- Frane, fulmini, terremoti, incendi, tempeste, mareggiate, inondazioni, dilavamenti;
- I conflitti di lavoro (scioperi di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti con esclusione degli scioperi limitati all'azienda di ciascuna delle Parti, serrate ed ogni altra agitazione a carattere industriale) saranno in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore e saranno risolti a discrezione della Parte coinvolta in tale conflitto.

12. Clausola risolutiva

12.1. Fermo restando quanto previsto al precedente art.8 ("Condizioni di pagamento"), il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., su semplice dichiarazione scritta da parte del Venditore all'Acquirente, qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi:

- Mancato adempimento delle obbligazioni oggetto dell'art. 4 del presente Contratto da parte dell'Acquirente, qualora entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla notifica inviata dal Venditore tramite fax all'indirizzo riportato all'art.17, l'Acquirente non abbia adempiuto ai relativi obblighi. Per il calcolo dei 3 (tre) giorni farà fede lo statino di conferma di avvenuto invio del fax.
- Mancato pagamento da parte dell'Acquirente di un qualsiasi ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto, entro il termine di cinque 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio da parte del Venditore di un sollecito scritto a pagare inviato tramite fax all'indirizzo riportato all'art. 17. Per il calcolo dei 5 (cinque) giorni farà fede lo statino di conferma di avvenuto invio del fax.
- Nell'eventualità che l'Acquirente acquisti volumi gas dal Venditore sulla base di distinto e differente Contratto di fornitura, la sospensione di tale differente Contratto per mancato pagamento o la risoluzione dello stesso per causa imputabile all'Acquirente, indipendentemente dal fatto che l'Acquirente adempia correttamente agli obblighi di pagamento stabiliti nel presente Contratto.
- Mancata corresponsione della Garanzia Bancaria richiesta entro la data, nella forma e di importo pari a quanto previsto dall'art.9

12.2. Inoltre il rapporto contrattuale di somministrazione si risolverà di diritto, ai sensi degli artt.1353 e ss. c.c., senza la necessità di alcuna comunicazione al riguardo, in caso di manifesta insolvenza e/o incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ovvero di avvio di procedura fallimentare, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale a carico di una delle parti, ovvero ammissione dello stesso ad altra procedura concorsuale.

12.3. In conseguenza dei casi di risoluzione previsti dal presente articolo, fatto salvo il diritto per il Venditore di richiedere ed ottenere il risarcimento di ulteriori danni: l'Acquirente sarà tenuto al pagamento di un ammontare pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di fornitura del presente Contratto ed il prezzo al quale il Venditore, operando in modo commercialmente ragionevole, sarà in grado di rivendere ad uno o più operatori terzi il Gas non consegnato all'Acquirente fino alla scadenza naturale del Contratto, maggiorata di tutti gli ulteriori costi ed oneri connessi (in via esemplificativa ma non esaustiva nuovi costi di trasporto per ricollocare il gas, costi di trasporto non recuperati).

13. Limitazione di responsabilità

13.1. Fatto salvo quanto precede (in modo particolare, ma non esclusivo, in relazione alle somme dovute in caso di mancata consegna o mancato ritiro delle quantità contrattualmente dovute, mancato o ritardato pagamento o risoluzione per inadempimento), ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti da questo Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente per i danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.

14. Cessione del Contratto

14.1 Il Acquirente potrà cedere il Contratto solo previo consenso scritto del Venditore, che non potrà essere irragionevolmente negato. La mancata presentazione della Garanzia Bancaria, nel testo e importo previsti dall'art. 9, entro 15 giorni dalla data prevista di cessione del contratto da parte del Cessionario sarà causa di rifiuto di consenso alla cessione da parte del Venditore.

14.2. Il Venditore potrà cedere il Contratto solo previo consenso scritto del Acquirente, che non potrà essere irragionevolmente negato.

14.3. Il consenso alla cessione del Contratto non potrà essere negato nel caso di cessione a società controllate e/o controllanti, individuate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

14.4. Nei casi di successione nel Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, cessione, affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero di fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte del Fornitore, il Acquirente resterà obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto.

15. Cessione del credito

15.1 Con la sottoscrizione del presente contratto l'Acquirente accetta esplicitamente la cessione del credito ad un Istituto di credito o Società di Factoring scelta dal Fornitore.

16. Riservatezza

16.1. Le Parti si impegnano a non divulgare i contenuti del presente Contratto ed a usare ragionevole diligenza nella loro diffusione al proprio interno durante il periodo di validità del Contratto e per un successivo periodo di **24 (ventiquattro) mesi**.

16.2. Nei termini sopra previsti, ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, commerciale o finanziario relativa all'altra Parte di cui sia venuta in possesso o abbia avuto conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

16.3. Le Parti si impegnano e garantiscono, altresì, che il personale dalle medesime destinato all'esecuzione del presente Contratto, mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Venditore, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali esso verrà comunque a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

16.4. Ciò non si applica nel caso che tali informazioni siano richieste da autorità aventi tale diritto, posto che ciascuna Parte eserciti la massima diligenza nel chiedere alle suddette autorità la massima riservatezza su ogni informazione avente valore commerciale.

17. Comunicazioni

17.1. Le comunicazioni relative al presente Contratto, ove non diversamente stabilito (come ad esempio nel caso di nomine inviate tramite messaggio di posta elettronica), dovranno effettuarsi per iscritto e saranno inviate per lettera raccomandata R.R. e avranno effetto a partire dal giorno di ricezione.

17.2. L'invio delle fatture potrà avvenire tramite facsimile o posta elettronica.

17.3. Tutte le comunicazioni tra le Parti ai sensi del presente Contratto saranno fatte per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se inviate a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, agli indirizzi di seguito indicati:

Venditore:

HB Trading SpA
Piazza Garibaldi, 4
19038 Sarzana (SP) - Italia
Attenzione: Silvio Battistini
Fax +39 0187 626923
Tel: +39 0187 605932; 0187 1676105
E-mail: silvio.battistini@hbtrading.it

Acquirente:

XXXX
Attenzione: XXXX
Tel. XXXX
Fax. XXXX
E-mail: XXXX

18. Legge applicabile

18.1. Il presente Contratto è regolato e verrà interpretato in conformità alla legge italiana.

18.2. Le Parti concordano che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente Contratto e che le Parti non riescano a risolvere in via bonaria entro i **45 (quarantacinque) giorni** successivi all'insorgere della controversia, verrà rimessa alla competenza alla camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, il cui Regolamento -in vigore dal 1° (primo) gennaio 2010- si ritiene integralmente richiamato. Per controversie di valore inferiore a €500.000 (cinquecentomila) sarà nominato un unico Arbitro. Per controversie di valore uguale o superiore a €500.000 (cinquecentomila) sarà nominato un collegio di tre arbitri. L'Arbitro o il Collegio saranno nominati seguendo il Regolamento più sopra citato. Sede dell'Arbitrato sarà Milano. L'arbitrato sarà condotto in lingua italiana.

19. Codice Etico

19.1. HB Trading S.p.a. nel condurre i propri rapporti e gestire la sua attività fa riferimento ai contenuti principali del proprio Codice Etico ai sensi del D.lgs. 231/2001, che può essere visualizzato sul sito www.hbtrading.it e l'Acquirente se ne dichiara a tali fini edotto accettando quanto in esso stabilito.

20. Miscellanea

20.1. Qualsiasi ritardo od omissione di una delle Parti nel far valere i diritti ad essa derivanti dall'Contratto non potrà in alcun caso considerarsi quale rinuncia a far valere tali diritti in tempo successivo.

20.2. Qualsiasi omissione di una delle Parti nel pretendere l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali dall'altra parte non comporterà l'accettazione dell'inadempimento dell'Acquirente o la modifica delle pattuizioni contrattuali.

20.3. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto troveranno applicazioni le previsioni del codice civile, ed in via subordinata la normativa regolamentare applicabile.

Sarzana, XXXX

Il Venditore	H.B. TRADING S.p.A. AMMINISTRATORE DELEGATO ING. ILARIA MICHELOZZI	L'Acquirente
--------------	---	--------------

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.1341 e 1342 codice civile l'Acquirente approva specificatamente i seguenti articoli:

Articolo 4 – Oggetto del Contratto, Quantità

Articolo 5 – Prezzo di fornitura

Articolo 6 – Nomine e allocazioni

Articolo 7 - Qualità, consegna, passaggio di titolarità

Articolo 8 - Condizioni di pagamento

Articolo 9 - Garanzie

Articolo 10 – Tasse

Articolo 11 – Forza maggiore

Articolo 12 - Clausola risolutiva per inadempimenti dell'Acquirente

Articolo 13 - Limitazioni di responsabilità

Articolo 14 – Cessione del Contratto

Articolo 15 – Cessione del credito

Articolo 18 - Legge Applicabile

L'Acquirente